

COMUNE DI TESERO

Provincia di Trento



REGOLAMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del 21/06/2012
modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.35 del 28/11/2012

REGOLAMENTO DEL NOTIZIARIO COMUNALE

Art. 1

Il Comune di Tesero stampa e diffonde un Notiziario periodico di informazione sull'attività politico- amministrativa, sociale, culturale, sportiva, ambientale di Tesero e del territorio.

Art. 2

Il Notiziario è edito allo scopo di favorire la partecipazione della collettività alla vita pubblica, promuovendo la comunicazione e informando puntualmente i cittadini sull'attività degli organi istituzionali dell'Amministrazione, sulle iniziative socio-culturali-sportive-ambientali, ecc. attivate dal Comune e/o dalle Associazioni operanti nell'ambito comunale.

Art. 3

La testata, già sottoposta alle approvazioni prescritte dalla vigente normativa, è denominata: "TESERO INFORMA" ed ha pubblicazione quadrimestrale.

Art. 4

1) Alla stesura ed edizione del Notiziario è preposto un Comitato di redazione, nominato dalla Giunta comunale, composto da:

- Direttore responsabile, senza diritto di voto, nominato dalla Giunta comunale;
- Sindaco o Assessore o Consigliere dallo stesso delegato con diritto di voto;
- sei componenti con diritto di voto, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere comunale;

deve essere garantita di norma la presenza paritaria per entrambi i generi;

si può derogare dandone puntuale motivazione, purché complessivamente un genere non sia rappresentato da meno di un terzo del totale degli eletti. (art. 21 dello Statuto comunale).

2) I sei componenti di cui alla terza alinea del comma precedente sono nominati dalla Giunta comunale.

3) *

4) Deve essere garantita di norma la presenza paritaria per entrambi i generi; si può derogare dandone puntuale motivazione, purché complessivamente un genere non sia rappresentato da meno di un terzo del totale degli eletti. (art. 21 dello Statuto comunale).

5) La figura di Coordinatore del Notiziario, nominato dalla Giunta comunale, è ricoperta da un componente del Comitato di redazione.

6) Il Coordinatore assumerà anche il ruolo di Segretario del Comitato.

7) Ciascun componente il Comitato di redazione è investito dei doveri e delle responsabilità previste dalla normativa vigente.

8) Le decisioni del Comitato di redazione sono prese a maggioranza dei componenti aventi diritto di voto.

** comma soppresso dalla deliberazione consiliare n. 35 di data 28.11.2012.*

Art. 5

1) Il Comitato di redazione, compreso il Direttore responsabile, la cui nomina ed eventuale revoca compete alla Giunta comunale, rimane in carica per tutta la durata del mandato consiliare,

2) Nel caso di sostituzione di componenti all'interno del Comitato, i nuovi rimangono in carica per la durata residua del mandato consiliare in essere al momento della loro nomina.

3) Al Direttore o al Coordinatore/Segretario, può essere riconosciuto un adeguato compenso stabilito dalla Giunta comunale; agli altri componenti del Comitato di redazione non spetta alcun compenso per l'attività svolta.

Art. 6

Il Comitato di redazione è responsabile, nei confronti del Consiglio comunale, del rispetto del presente Regolamento.

Art. 7

- 1) Il Comitato di redazione del Notiziario viene convocato dal Coordinatore, d'intesa con il Direttore responsabile, ovvero su richiesta di almeno n. due componenti, sempre d'intesa con il Direttore responsabile.
- 2) Le riunioni del Comitato sono valide in presenza di almeno cinque componenti tra i quali obbligatoriamente il Direttore e il Coordinatore;

Art. 8

- 1) Il Comitato di redazione, attraverso il Notiziario, provvede:
 - ad informare sull'attività e sui provvedimenti assunti dall'Amministrazione comunale;
 - ad informare sull'attività degli Enti e delle Associazioni operanti in ambito comunale;
 - a promuovere il dibattito su problematiche o avvenimenti rilevanti per l'intera comunità e/o per specifiche categorie, anche su segnalazione di queste, in ambito sociale, culturale, sportivo, ambientale ed in ogni altro ambito amministrativo;
 - ad approfondire temi storici, culturali, politici particolari;
 - a raccogliere tutto il materiale e tutti gli articoli proposti, stabilendo sulla loro pubblicazione;
- 2) Il Comitato di redazione cura inoltre ogni problematica legata alla stampa ed alla diffusione del Notiziario, ferme restando le competenze e le prerogative degli organi amministrativi comunali.

Art. 9

Possono contribuire al Notiziario, con articoli al giornale, tutti i cittadini, Associazioni, gruppi, gruppi consiliari del comune ai quali il Comitato di redazione riserva appositi spazi.

Art. 10

- 1) Tutti gli articoli da pubblicare sul Notiziario devono essere firmati per esteso e consegnati al Segretario del Comitato di redazione entro il termine perentorio fissato dal Comitato di redazione stesso.
- 2) Non è consentita la pubblicazione di materiale che non sia stato preventivamente vagliato dal Comitato di redazione.
- 3) Le modalità mediante cui viene visionato il materiale proposto per la pubblicazione sono stabilite dal Comitato di redazione medesimo.
- 4) Il Comitato di redazione non autorizzerà la pubblicazione di articoli che in qualsiasi modo offendano persone.
- 5) La dialettica politica, svolta attraverso pubblicazioni sul Notiziario, dovrà evitare tassativamente attacchi personali.

Art. 11

- 1) Il Comitato di redazione disciplina le modalità di presentazione del materiale da pubblicare sul Notiziario, limitandone la consistenza massima, ma garantendo comunque parità di condizioni e trasparenza.
- 2) Il Comitato di redazione sospende la pubblicazione del Notiziario durante la campagna elettorale per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale.
- 3) Nei periodi che precedono altre consultazioni, siano esse elettive o referendarie, la comunicazione istituzionale è disciplinata dalla legge 22 Febbraio 2000, n. 28, che regola la «parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e la comunicazione politica». All'articolo 9 della suddetta legge è sancito che «dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni».

Art. 12

- 1) La struttura del Notiziario, orientativamente, è la seguente:
 - attività dell'Amministrazione comunale con pubblicazione di atti e dei provvedimenti della stessa;
 - interventi dei gruppi consiliari;
 - informazione sull'attività di Enti, Associazioni o gruppi;
 - presentazione di problematiche locali;

- pubblicazione di notizie di cronaca, di avvenimenti locali, di manifestazioni sociali, culturali, economiche, sportive, ecc.;
- articoli e servizi fotografici di cultura, storia, geografia, ambiente, folclore locale, ecc.
- pubblicazione di avvisi e di notizie di interesse generale;

Art. 13

- 1) Il Notiziario viene pubblicato di norma ogni quattro mesi. In via straordinaria la Giunta comunale potrà autorizzare la pubblicazione di numeri straordinari e/o monografici.
- 2) Il Notiziario viene recapitato a tutte le famiglie del Comune di Tesero ed alle Amministrazioni comunali limitrofe. Su richiesta, viene altresì recapitato ai cittadini di Tesero residenti fuori paese e/o all'estero.
- 3) Il Notiziario è finanziato con apposito stanziamento all'interno del bilancio comunale.

Art. 14

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di adozione.